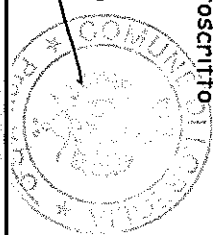


Letto, confermato e sottoscritto

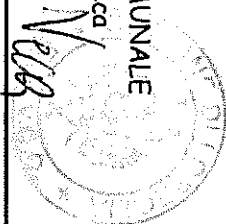
IL PRESIDENTE
De Maria Stefano

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Nella Veca

[Signature]



PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

De Maria Stefano



[Signature]

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

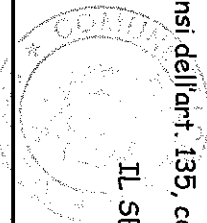
Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ☐ ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- ☐ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ☐ è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 26 OTT 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Nella Veca



[Signature]

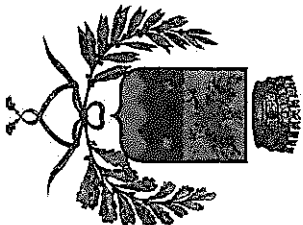
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI LOREGLIA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

☐ ORIGINALE

☐ COPIA

N. 21

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Rinnovo convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ex D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e del D.M. 26 marzo 2001

L'anno duemilaventi, addì dodici del mese di ottobre alle ore 12.15 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	DE MARIA STEFANO	Sindaco	PRESENTI	ASSENTI
	MARCHESA GRANDI PAOLO	Vicesindaco		X
	BATTI MATTIA	Assessore	X	
TOTALI			2	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, De Maria Stefano, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Legenda: G= giustificato

D E L I B E R A

1. Di rinnovare con il Ministero di Giustizia la Convenzione volta a rendere possibile la pena del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Loreglia;
2. Di approvare la bozza di convenzione, composta da n° 8 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la Convenzione non comporta alcuna spesa per il Comune di Loreglia, se non quella direttamente legata all'impiego del personale (visite mediche obbligatorie, fornitura di attrezzi, fornitura di vestiario idoneo etc.);
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., per dare speditezza all'azione amministrative e disporre di più personale da adibire alla manutenzione della viabilità.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in base al quale il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Dato atto che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Atteso che il Comune di Loreglia con deliberazione G.C. n. 15 del 6.11.2017 si rendeva disponibile ad accogliere le persone eventualmente interessate alla pena del lavoro di pubblica utilità, sottoscrivendo l'apposita Convenzione prevista dal Ministero di Giustizia, scadente il 30.10.2020;

- che l'effettiva applicazione di quanto previsto dalla convenzione, non comporta particolari difficoltà al Comune di Loreglia né l'assunzione di particolari spese se non quelle direttamente legate all'impiego del personale (visite mediche obbligatorie, fornitura di attrezzi, fornitura di vestiario idoneo etc.);

Atteso inoltre che nel territorio di Loreglia al momento non ci sono Enti che abbiano sottoscritto tali convenzioni e che, pertanto, risulta impossibile applicare il dettato del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274;

Precisato che la convenzione prevede l'inserimento di n. 10 persone, anche in presenza della nuova normativa relativa alla guida in stato di ebbrezza in base alla quale si ritiene possa aumentare la richiesta di lavoro alternativo alla pena che altrimenti non sarebbe possibile svolgere;

Precisato che il Ministero di Grazia e Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Visto il testo della Convenzione allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTI.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274,
E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e 165 C.P., COME
MODIFICATO DALLA LEGGE 11 GIUGNO 2004, N. 145 E 186 co. 9 bis
C.D.S., LEGGE n. 67/2014

PREMESSO

che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell'art. 165 c.p. come modificato dalla L. 145/04;

che la stessa pena detentiva e pecuniaria prevista dall'art. 186 c.d.s., al di fuori dei casi previsti dall'art. 2 bis, può essere sostituita, anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n. 274;

alla luce delle disposizioni di cui al capo II della legge n. 67/2014 in tema di "messa alla prova";

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che a seguito dei contatti avuti con gli enti pubblici territoriali e le associazioni di assistenza sociale e di volontariato è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte del Comune di LOREGGIA ente rientrante tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Luigi Maria Montefusco Presidente del Tribunale di Verbania, giusta delega di cui in premessa e l'Amministrazione Comunale di LOREGGIA rappresentata da DE MARIA STEFANO nato il 13.06.1980 a VERBANIA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune di LOREGLIA consente che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa, quale numero complessivo annuo, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di LOREGLIA specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- Lavoro di pubblica utilità da svolgersi a favore degli utenti presso TERRITORIO COMUNALE
- Lavori di manutenzione e a tutela del patrimonio ambientale da svolgersi presso TERRITORIO COMUNALE

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di LOREGLIA nel consentire alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

SINDACO PRO TEMPORE

Il Comune di LOREGLIA si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventi integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di LOREGLIA si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di LOREGLIA si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle

stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di LOREGLIA di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di LOREGLIA l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di DIECI (10) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Letto, approvato e sottoscritto